

IL FORO ITALIANO

FONDATA NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXXII - N. 2 - FEBBRAIO 1997

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

- Corte cost., ord. 27 gennaio 1997, n. 13 (I, 361): ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dal comitato promotore di referendum in relazione a declaratoria dell'ufficio centrale per i referendum di illegittimità della richiesta referendaria
- Corte cost. 23 gennaio 1997, n. 10 (I, 363): abuso della richiesta di ricsuzione
- Corte cost., ord. 14 gennaio 1997, n. 9, e 8 ottobre 1996, n. 338 (I, 365): legge sul finanziamento pubblico dei partiti e preteso conflitto di attribuzioni
- Corte cost. 2 novembre 1996, n. 379, e ord. 19 luglio 1996, n. 269 (I, 370): non spetta al giudice penale indagare sui parlamentari «pianisti»
- Corte cost. 18 ottobre 1996, n. 344 (I, 381) circa le prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali
- Corte cost. 9 gennaio 1996, n. 3 (I, 398) circa la brevettabilità dei farmaci
- Cass., sez. un., 4 febbraio 1997, n. 1050 (I, 411): qualificazione di impresa artigiana e computo dei dipendenti
- Cass. 20 gennaio 1997, n. 545 (I, 416) sui criteri di computo dell'indennità di espropriazione e di quella di occupazione d'urgenza
- Cass. 15 gennaio 1997, n. 372 (I, 426): influenza delle riparazioni alle case locate sul canone o sul contratto
- Cass., sez. un., 13 gennaio 1997, n. 265 (I, 434): la disciplina generale del contratto a termine non si applica al lavoro agricolo
- Cass. 10 gennaio 1997, n. 178 (I, 449) circa il regime transitorio della iscrizione all'albo degli psicologi
- Cass., sez. un., 9 gennaio 1997, n. 93 (I, 452) circa le riprese fotografiche nei musei
- Cass. 23 dicembre 1996, n. 11497 (I, 461): conseguenze della mancata comunicazione dei motivi del licenziamento nell'area della tutela c.d. obbligatoria
- Cass. 4 dicembre 1996, n. 10823 (I, 476): *revirement* sulla trasmissibilità agli eredi del contribuente delle pene pecuniarie per violazioni tributarie
- Cass. 4 dicembre 1996, n. 10820, e 25 novembre 1996, n. 10394 (I, 484): non ricorribilità per cassazione delle decisioni della Commissione censuaria centrale e delle commissioni provinciali sulla *minimum tax*
- Cass., sez. un., 26 novembre 1996, n. 10492 (I, 486): mancanza o insufficienza di riscaldamento e non pagamento di quote condominiali
- Cass. 25 ottobre 1996, n. 9344 (I, 516) circa la competenza primaria alla levata dei protesti cambiari di ufficiali giudiziari e notai rispetto a quella dei segretari comunali
- Cass., sez. un., 21 giugno 1996, n. 5731 (I, 540): termini di impugnazione di provvedimento impositivo adottato in violazione di normativa comunitaria

- Cass., sez. un., 7 maggio 1996, n. 4224 (I, 545): interruzione della prescrizione per effetto di ricorso amministrativo avverso ordinanza-ingiunzione
- Cass. 1° aprile 1996, n. 3012 (I, 549) circa la alienazione di azioni proprie della società da parte degli amministratori senza delibera dell'assemblea
- Cass. 29 marzo 1996, n. 2906 (I, 554): detraibilità della indennità di disoccupazione dal risarcimento per licenziamento illegittimo
- Trib. Firenze, ord. 10 dicembre 1996 (I, 578): provvedimento d'urgenza anticipatorio di sentenza costitutiva in relazione ad accordo per la cessione dei diritti di ripresa televisiva degli incontri di calcio
- Trib. Vallo della Lucania 25 ottobre 1996 (I, 592) sull'ordine del giorno di assemblea societaria
- Cass. 12 dicembre 1996, Pacciani e Assise app. Firenze 13 febbraio 1996 (II, 65) sulla interruzione della discussione per l'assunzione di nuove prove
- Cass. 4 novembre 1996, Clemente (II, 73): chiamata di correo e riscontri esterni individualizzanti
- Cass., sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco (II, 78): poteri del tribunale in sede di riesame di misure cautelari personali
- Cass. 13 marzo 1996, Galeano, e 11 gennaio 1996, Bonocchi (II, 94) circa i limiti di accettabilità di scarichi da insediamenti produttivi recapitanti in pubbliche fognature
- Cass. 21 febbraio 1996, Grifoni (II, 98): abuso di ufficio e necessaria ricorrenza della c.d. doppia ingiustizia
- Trib. Padova 1° aprile 1996, Pret. Asti 15 aprile 1996, e Pret. Trento-Tione di Trento 10 novembre 1995 (II, 118): vino con antifermentativi, frutta con antiparassitari, latte annacquato
- Cons. Stato, ad. plen., 8 novembre 1996, n. 23 (III, 73): annullamento di sentenze del Tar declinatorie della giurisdizione e rinvio al primo giudice
- Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 1996, n. 1273 (III, 83); doppia tutela a favore del privato danneggiato da costruzione del vicino illegittima
- Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 1996, n. 95 (III, 103) circa l'ordine di demolizione di opere abusivamente realizzate da privati su terreno demaniale
- Tar Lazio, sez. III, 5 giugno 1996, n. 1172, e ord. 5 giugno 1996, n. 1171 (III, 106) circa la contrattazione collettiva nel pubblico impiego
- Corte giust. Comunità europee 9 gennaio 1997, causa C-389/95 (IV, 57) sul «forum contractus» in materia di lavoro
- Corte giust. Comunità europee 14 novembre 1996, causa C-333/94 (IV, 71) sull'abuso di posizione dominante anche in altro mercato collegato a quello dominato

e da LE LEGGI, in seconda di copertina:

di qualità stessa di socio.
Con il quarto motivo, censurandosi la sentenza impugnata per violazione degli art. 2284, 2315 e 2322 c.c., si rileva che erroneamente è stata negata l'applicazione all'art. 2284, perché la fattispecie sarebbe interamente regolata dall'art. 2322, richiamato (implicitamente) dallo stesso art. 2315; laddove, quando non si tratti di trasferimento della quota come entità patrimoniale, ma dello stesso *status socii* è l'art. 2284 che trova applicazione, ed è così indispensabile una positiva manifestazione di volontà di proseguire nel rapporto sociale da parte dei coeredi.
Con il quinto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la corte di merito, rovesciando la regola di giudizio relativa all'onere della prova, ravvisato la presenza di comportamenti valevoli come *facta concludentia* degli eredi a proseguire, *uti socii*, l'attività sociale, in atti di per sé «neutri» (come lo svolgimento di attività per la società, o il ritardato esercizio del diritto alla liquidazione della quota).

I primi quattro motivi che, per la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, non appaiono fondati e devono essere respinti.

La controversia verte sulla trasmissibilità, *iure successionis*, della qualità di socio accomandante.

Va in primo luogo riconosciuto come la corte di merito, attribuendo alla clausola di cui al n. 11 dell'atto costitutivo, valore di clausola di continuazione c.d. «automatica» — con cui si stabilisce che il chiamato all'eredità del socio defunto consegua, per il solo fatto dell'accettazione dell'eredità, la qualità di socio — non abbia violato le denunziate norme di ermeneutica contrattuale. Tale significato, invero, scaturisce pienamente dal senso letterale delle parole, non risultando, da alcun altro elemento, una diversa comune intenzione delle parti (atteso il tenore letterale della clausola, per cui «in caso di morte . . . degli accomandanti, la società continuerà con gli eredi . . .») né contrariando con norme imperative.

Come è noto, in relazione alla norma dell'art. 2284 c.c., che disciplina in linea generale, con riferimento alla società a base personale le modificazioni soggettive del rapporto sociale conseguenti alla morte di uno dei soci, si prevede che «salva diversa disposizione dell'atto sociale», i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscono sciogliere la società, ovvero di continuarla con gli eredi stessi, i quali vi acconsentano. Si discute se, fra le diverse convenzioni rimesse all'autonomia privata, possa essere validamente pattuita una clausola di continuazione automatica, che comporta la continuazione del rapporto sociale con gli eredi del socio defunto, a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà di questi ultimi. I fautori della tesi della validità della clausola sottolineano come la volontà unanime dei soci — che può consentire la trasmissibilità *mortis causa* della quota sociale — è quella che si manifesta nella clausola contrattuale stessa; e che l'erede non è costretto ad assumere responsabilità illimitata contro la sua volontà, avendo egli sempre la scelta se accettare o meno l'eredità. Per contro si rivela che l'ingresso in società quale socio limitatamente responsabile non può mai avvenire contro la volontà dell'erede, e che l'alternativa della mancata accettazione dell'eredità finisce per considerare l'adesione alla società come una condizione per l'acquisto dell'eredità, che il *de cuius* può disporre solo con atti di ultima volontà, di per sé revocabili unilateralmente.

Per quanto, invece, concerne la società in accomandita semplice, vige la diversa regola, posta dall'art. 2322 che, con riferimento alla posizione del socio accomandante, espressamente prevede che la sua «quota di partecipazione . . . è trasmissibile per causa di morte». L'attribuzione della quota sociale, secondo il significato proprio di tali parole, non si esaurisce nella mera attribuzione del suo valore patrimoniale (nel qual caso la norma sarebbe *inutiliter data*, corrispondendo tale effetto, all'applicazione delle norme generali sulla successione *mortis causa*) ma comporta automaticità nell'acquisto dello *status socii*. La morte del socio si configura, così, come un evento al quale la società è «indifferente», in considerazione della attenuata rilevanza dell'elemento personale, propria della partecipazione «catalistica» (e della conseguente mancanza di acquisto di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali) del socio accomandante.

di cui all'art. 458 c.c.

Patti successori sono quelle convenzioni intese a costituire, modificare, estinguere o trasmettere diritti relativi ad una successione futura. Il carattere che li distingue è quello di avere per oggetto l'eredità di una persona vivente; il loro divieto si fonda sulla lesione, che ne discende, della libertà del testatore e della revocabilità delle disposizioni testamentarie che deve permanere fino all'ultimo momento della vita del testatore.

Il patto sopra riportato è una clausola del contratto di società conforme alla regola stabilita dall'art. 2322, 1° comma, c.c. Gli eredi del socio defunto subentrano, per intero, nella posizione giuridica del loro dante causa, entro la compagine sociale. Gli altri soci non succedono né a titolo universale né a titolo particolare al defunto; subiscono l'effetto dell'automatico subentro nella quota di partecipazione degli eredi del socio accomandante, *tempore mortis* ma non *causa mortis*. Si è pertanto fuori dallo schema tipico del patto successorio, il cui divieto, costituendo eccezione alla regola dell'autonomia negoziale, non può essere estesa a rapporti che non integrano la fattispecie tipizzata, in tutti i suoi elementi.

La riconosciuta validità della clausola di continuazione c.d. automatica sulla quota sociale, *uti socii*, degli eredi del socio accomandante, comporta l'assorbimento del quinto motivo, con cui si censura quella parte della decisione impugnata, che ha, comunque, ravvisato nel comportamento degli eredi, la manifestazione di volontà, avvenuta *per facta concludentia*, di subentrare nella posizione di socio accomandante.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 9 giugno 1995, n. 6499; Pres. MONTANARI VISCO, Est. VITTORIA, P.M. MOROZZO DELLA ROCCA (concl. conf.); Soc. Dunhill Limited (Avv. RESCIGNO, TRAVERSO) c. Soc. Tivoli Group (Avv. GIARDINA, MAZZEI). *Regolamento di giurisdizione.*

Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 — Proroga della competenza — Requisiti formali — Fattispecie (L. 21 giugno 1971 n. 804, ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968: convenzione, art. 5, 17).

Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 — Pluralità di obbligazioni derivanti da unico contratto — Obbligazione rilevante (L. 21 giugno 1971 n. 804, art. 5, 17).

Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 — Risarcimento danni — Luogo di determinazione dell'evento (L. 21 giugno 1971 n. 804, art. 5, 17).

La giurisdizione del giudice straniero non può essere fondata su una clausola di proroga della competenza ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, quando all'accordo verbale delle parti circa l'elezione del foro non sia seguita una conferma per iscritto. (1)

(1-4) **Questioni vecchie e nuove scaturenti dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968: in particolare, ancora sulla validità della clausola di elezione foro e del rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 17.**

1. - Con l'articolata motivazione della pronuncia emessa nel regolamento preventivo di giurisdizione promosso dalla A. Dunhill Limited, la Corte di cassazione ha avuto l'occasione di ripercorrere talune tra le questioni interpretative più discusse scaturenti dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale.

accordo non può ritenersi assoluta una lettera e dell'allegato che ne costituisce parte integrante, i quali, ancorché riproducendo la clausola di proroga della competenza, contengano modifiche alle precedenti condizioni contrattuali, essendo in tal caso diretti a provocare la formazione di un nuovo accordo. (2)

In materia contrattuale l'obbligazione rilevante ai fini del collegamento giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles, in presenza di domanda fondata su più obbligazioni derivanti da un unico contratto, è quella che caratterizza il contratto stesso. (3)

In materia di delitti e quasi-delitti, per «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» ai sensi dell'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles, deve intendersi anche quello in cui si determina l'evento danno e quindi l'impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso. (4)

nale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), questioni che soltanto in parte hanno trovato risolutiva risposta nell'elaborazione giurisprudenziale del giudice comunitario e nei ripensamenti che in diverse occasioni ne sono seguiti, dell'originaria formulazione di alcune disposizioni convenzionali.

2. - L'interesse peculiare che l'odierna pronuncia suscita, è rappresentato dalla problematica concernente la validità della proroga di competenza che la A. Dunhill Ltd. afferma esistere nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi con la Tivoli Group s.r.l. Il problema della forma che l'accordo relativo all'elezione del foro deve rivestire ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles, costituisce una *vexata quaestio* rimasta fonte di incertezze nonostante i ripetuti interventi interpretativi della Corte di giustizia e le reiterate modifiche della disposizione che, come Carbone ha osservato, «rappresenta il più significativo esempio di «norma a formazione progressiva» rintracciabile nella recente normativa di diritto comune» (2).

(1) T. BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, Padova, 1996; R. LUZZATTO, *Giurisdizione e competenza nel sistema della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Dir. comm. internaz.*, 1991, 63; F. POCAR, *La convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, Milano, 1996; F. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Competenza giurisdizionale nella convenzione di Bruxelles*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1988, VIII; F. CAPOTORTI, *L'interpretazione uniforme della convenzione di Bruxelles del 1968 nella giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria*, in *La convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile italiano*, Milano, 1985; H. GAUDEMET-TALLON, *Les conventions de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe*, Paris, 1993; D. ALEXANDRE, *Convention de Bruxelles (compétence)*, voce dell'*Encyclopédie Dalloz, Rép. proc. civ.*, III.

(2) S.M. CARBONE, *La disciplina comunitaria della «proroga della giurisdizione», in materia civile e commerciale*, in *Dir. comm. internaz.*, 1989, 351 ss.

La versione originaria dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles, prevedeva che la proroga di competenza potesse essere stipulata esclusivamente in forma scritta ovvero verbalmente con conferma scritta.

I problemi posti dall'applicazione pratica della disposizione, i cui requisiti formali si manifestarono ben presto eccessivamente rigidi e non idonei ad incontrare le esigenze poste, in particolare, dal commercio internazionale. In occasione della convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord alla convenzione di Bruxelles (entrata in vigore per l'Italia il 1° novembre 1986), l'art. 17 subì una prima modifica tesa ad ampliare il novero delle forme di validità della proroga di competenza. Recependo i principi che si erano già delineati in seno all'orientamento ermeneutico espresso dalla Corte di giustizia, nel testo della norma fu pertanto prevista, in aggiunta alla forma scritta o verbale con conferma per iscritto, la possibilità per le parti di concludere l'accordo in ambito commerciale internazionale «in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere».

La convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989 ha poi ulteriormente ampliato le forme ammesse per la clausola di proroga prevedendo, in ulteriore riforma dell'art. 17, che la stessa possa essere conclusa anche «in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro».

Per un *excursus* relativo all'evoluzione dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles sotto il profilo normativo e giurisprudenziale e per le problematiche scaturite dalla disposizione oltre a CARBONE, cit., v. M.B. DELI, *Gli usi del commercio internazionale nel nuovo testo dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1989, 27 ss.; B. ANCEL, *La clause attributive de juridiction selon l'article 17 de la convention de Bruxelles*, id., 1991, 263 ss.; M. Iozzo, «For-

s.r.l., con sede in Roma (di qui in poi la Tivoli), conveniva in giudizio la società Alfred Dunhill Ltd., con sede in Londra (di qui in poi la Dunhill), e con la citazione a comparire davanti al Tribunale di Roma, notificata il 1° settembre 1993, proponeva in suo confronto, oltre ad una domanda di risoluzione per inadempimento, più domande di condanna al risarcimento del danno.

L'attrice esponeva che sin dal 1984 la Dunhill le aveva commissionato la produzione e fornitura di articoli in cuoio recanti il suo marchio. A partire dal 1990 lo svolgimento dei rapporti tra le due società era stato caratterizzato dal fatto che la Dunhill le era venuta sottoponendo, due o tre volte l'anno, un ordine globale di previsione relativo ad un determinato periodo, cui avevano fatto seguito singoli ordini che lo avevano integralmente esaurito. In tal modo era stato reso possibile eseguire in termini brevi consistenti forniture.

In effetti, le problematiche ermeneutiche scaturenti da questa disposizione sono espressione dell'esigenza — e della difficoltà in questa insita — di conciliare due opposte istanze parimenti rilevanti. Da una parte, il rilievo della forma esprime le difficoltà legate alla prova dell'effettività del consenso delle parti circa la clausola di scelta del foro, elemento questo di fondamentale importanza poiché è ad esso che si ricollega l'effetto preclusivo della competenza dei giudici diverso da quello designato (3).

D'altro canto, le finalità di certezza, di garanzia e di prova affidate a requisiti formali rigidamente intesi si scontrano con le esigenze di flessibilità scaturenti dalla pratica commerciale, sensibile al tipo di rapporto esistente tra le parti contraenti, agli usi e, più in generale, alla prassi.

La Corte di giustizia se pur con episodici «riflussi» (4) ha manifestato una certa sensibilità per le istanze provenienti dalla pratica, orientandosi in modo favorevole ad un alleggerimento degli oneri formali previsti dall'art. 17 della convenzione (5).

Quest'ultimo è stato in effetti oggetto di un'interpretazione «evolutive» che ha riguardato in particolare il requisito della «conferma per iscritto» che, ai sensi della disposizione, dovrebbe seguire ad un accordo verbale di proroga giurisdizionale.

A partire dalla pronuncia *Segoura* (6), la corte ha attuato un sensibile spostamento di prospettiva che ha condotto ad interpretare tale conferma — che dovrebbe normalmente provenire dalla parte non proponente la deroga — in un meno formale «riscontro scritto» proveniente indifferentemente da una qualunque delle parti contraenti e ritenuto sufficiente a documentare l'effettività del consenso delle parti circa l'elezione del foro quando «l'accordo verbale (...) rientri, per le parti del contratto, nell'ambito di rapporti commerciali correnti».

L'ottica del giudice comunitario si è così focalizzata sulla valorizzazione dei particolari rapporti che scaturiscono tra due parti quando, tra le stesse, esistono relazioni abituali d'affari le quali giustificano un minor rigore formale in virtù del ruolo che la buona fede viene a svolgere in tali circostanze: «In un simile contesto» argomenta la corte «il destinatario della conferma scritta non potrebbe in buona fede negare

ma scritta» e clausola di deroga alla giurisdizione ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles: orientamenti giurisprudenziali, in *Foro it.*, 1991, I, 3132, nota a Cass. 25 marzo 1991, n. 3190; I. PAGNI, *Brevi note in tema di momento determinativo della validità della clausola di deroga alla giurisdizione (e alla competenza)*, id., 1994, I, 2157, nota a Cass. 26 novembre 1993, n. 11718, C. SILVESTRI, *Clausola di giurisdizione contenuta in uno statuto societario e art. 17 della convenzione di Bruxelles*, id., 1995, IV, 119, nota a Corte giust. 10 marzo 1992, causa 214/89.

(3) D. RINOLDI, *Autonomia della volontà e foro elettivo nella convenzione comunitaria sulla giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze*, in *Dir. comm. internaz.*, 1989, 412 ss.

(4) Mi riferisco al caso *Porta Leasing* nel quale la Corte di giustizia, con sentenza del 6 maggio 1980, causa 784/79, *Foro it.*, 1980, IV, 365, propose un'interpretazione più formalista e restrittiva di quella formulata nel precedente caso *Segoura*, sentenza del 14 dicembre 1976, causa 25/76, id., 1977, IV, 33; per osservazioni critiche a tali pronunce, v., rispettivamente, A. HOUET, in *Journal du droit international*, 1980, 934 e B. AUDRIT, in *Recueil Dalloz-Sirey*, 1977, IR, 349.

(5) In particolare: Corte giust. 19 giugno 1984, causa 71/83, *Partenreederei ms. Tilly Russ e E. Russ c. NV Haven & V. Nova e NV G. Hout*, in *Foro it.*, 1985, IV, 212; 11 luglio 1985, causa 221/84, *Ditta Berghoefer c. Soc. Asa Sa*, id., 1986, IV, 303; 11 novembre 1986, causa 313/85, *S.p.a. Iveco Fiat c. Van Hool NV*, id., 1988, IV, 342; 10 marzo 1992, causa 214/89, *Soc. Powell Duffryn c. Peteriet*, id., 1995, IV, 119. Per osservazioni in materia v. gli autori richiamati alla nota precedente.

(6) Corte giust. 14 dicembre 1976, causa 26/76, cit.

l'esistenza di una proroga di competenza, anche se mancasse da parte sua l'accettazione scritta» (7).

3. - I principi ermeneutici delineatisi nel contesto convenzionale circa i requisiti formali di cui all'art. 17 della convenzione, non paiono trovare riscontro nella pronuncia in epigrafe ove la Cassazione dà alla questione concernente la validità della clausola di proroga, una soluzione tutta italiana che risente esclusivamente dei principi maturati in seno al nostro ordinamento in materia di nuova proposta contrattuale (art. 1326, ultimo comma, c.c.), relegando ad un ruolo puramente formale, il richiamo ai precedenti della Corte di giustizia concernenti il caso *Berghoefer e Iveco Fiat* (8).

La fattispecie — che è utile ricordare per l'aspetto relativo all'elezione del foro che qui interessa — vede contrapporsi due società, la Tivoli Group s.r.l. con sede in Roma e la Alfred Dunhill Ltd. con sede in Londra, tra le quali, fin dal 1984, esistevano rapporti commerciali concernenti la compravendita di articoli in cuoio che la Tivoli produceva e forniva alla Dunhill con il marchio di quest'ultima.

Secondo la prospettazione della ricorrente (società Dunhill), tali rapporti erano regolati in base ad un contratto verbale che riproduceva le clausole di un «accordo-quadro» — risalente al 1983 e redatto per iscritto — esistente tra la Dunhill e la Tivoli Export Ltd., tra cui figurava una proroga di competenza ai sensi della quale le parti convenivano la giurisdizione esclusiva delle corti inglesi in relazione a qualsiasi controversia che fosse nata dal contratto.

Nel 1990 la Dunhill indirizzava alla Tivoli Group una nota parzialmente modificativa di talune clausole contrattuali, precisando espressamente che il fondo della precedente regolamentazione era destinato a rimanere invariato, e ove, in ogni modo, era riprodotta immodificata la clausola di elezione del foro.

Nel controricorso la Tivoli Group eccepiva l'inesistenza di una valida proroga di competenza nei rapporti contrattuali intercorsi con la Dunhill, evidenziando sia come non fosse a lei opponibile la clausola di elezione del foro conclusa (per iscritto) da quest'ultima con la Tivoli Export, sia l'assenza di una «conferma scritta» alla nota del 15 giugno 1990 inviata dalla Dunhill.

La Corte di cassazione accoglie in toto questa prospettazione ed esclude che la giurisdizione del giudice inglese possa fondarsi su una clausola di proroga della competenza, rilevando come alla lettera del 15 giugno 1990, inviata dalla Dunhill alla Tivoli Group, non potesse riconoscersi «la funzione di tradurre per iscritto il contenuto del precedente accordo, contenuto che non vi appare espressamente riprodotto né richiamato (...) bensì la funzione di provocare la formazione di un nuovo accordo, ancorché la Dunhill, nel proporlo, indichi che esso non è destinato ad intaccare il fondo della precedente regolamentazione» (punto 3.3. della motivazione).

4. - Così argomentando la corte, in altre parole, nega che la nota del 15 giugno 1990 potesse essere considerata quale «conferma scritta» dell'accordo circa l'elezione del foro, con una pronuncia che suscita qualche perplessità alla luce del contesto in cui la questione si colloca.

Dalla ricostruzione dei fatti compiuta dalla Cassazione e dal tenore delle argomentazioni svolte, risulta infatti che tra la Tivoli Group e la Dunhill esistevano fin dal 1984 rapporti commerciali correnti ed emerge anche, quale circostanza incontestata, che gli stessi venivano regolati

(7) Corte giust. 14 dicembre 1976, causa 25/76, cit.

Lo stesso espresso riferimento alla buona fede lo si rinviene in Corte giust. 19 giugno 1984, causa 71/83, cit., e 11 luglio 1985, causa 221/84, cit.

(8) Rispettivamente: Corte giust. 11 luglio 1985, causa 221/84, cit.; 11 novembre 1986, causa 313/85, cit.

La Dunhill aveva fatto circolare voci diffamanti sulla qualità dei prodotti della Tivoli e su attività di contraffazione del marchio che essa avrebbe posto in essere, e chiedeva che la Dunhill fosse dichiarata responsabile del discredito arrecato alla propria reputazione commerciale.

L'attrice domandava infine il risarcimento del danno per il ritardato pagamento del corrispettivo della parte di fornitura eseguita.

2. - La società Alfred Dunhill Ltd., con ricorso notificato il 9 dicembre 1993, ha chiesto alle sezioni unite di questa corte di risolvere la questione della giurisdizione nei suoi confronti, dichiarando che essa spetta al giudice inglese.

La ricorrente, rilevato che la società attrice, nel convenirla in giudizio, non ha indicato su quali criteri si fonderebbe la giurisdizione del giudice italiano, ha dedotto che la giurisdizione del giudice inglese ha base in un patto di proroga di competenza.

— come la ricorrente sosteneva — in base ad un contratto verbale modellato sull'accordo-quadro intercorso tra la Dunhill e la Tivoli Export, contenente una clausola di elezione del foro favorevole al giudice inglese (la controricorrente, invero, non contesta tale assunto limitandosi ad eccepire sia la mancanza della forma scritta che della conferma scritta della clausola di proroga).

Se dunque tra le parti in causa poteva ritenersi formato un consenso verbale sulla deroga giurisdizionale — come lo stesso giudice di legittimità rileva (punto 3.3. della motivazione) — è lecito chiedersi se tale nota non avesse invece dovuto essere valutata quale prova sufficiente del consenso delle parti considerando: a) che la stessa, pur contenendo talune modifiche delle condizioni verbali che fino ad allora avevano regolato i rapporti commerciali tra le parti, riproduceva immutata la clausola di deroga; b) che la medesima interveniva in un contesto di «rapporti commerciali correnti» alla luce dei quali la Corte di giustizia ha giustificato il ridimensionamento del requisito della conferma scritta in favore di un più semplice «riscontro scritto proveniente da una qualunque delle parti», in virtù del ruolo svolto dalla buona fede scaturiente da rapporti d'affari abituali e di lunga data.

In questa prospettiva resta evidente che il motivo conduttore della pronuncia, in cui la Cassazione parte da presupposti e considerazioni corretti ma poi ripiega su una soluzione che interrompe il filo logico seguito nelle premesse, sia costituito in modo determinante — anche se inespresso — dall'orientamento cui la giurisprudenza italiana ha aderito in materia di «nuova proposta» contrattuale.

Quest'ultimo invero, risulta improntato da un severo formalismo che ritiene perfezionato l'accordo solo in presenza di una assoluta coincidenza del consenso delle parti su tutte le clausole contrattuali e che afferma, in caso contrario, il ricorrere della novità della proposta (9). Per tentare di rendere conto dell'operatività concreta di tale principio si ricorda, ad esempio, che la Cassazione ha considerato non concluso il contratto — e quindi il persistere della fase delle trattative — «anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario» (10), ovvero quando non vi sia una congruenza «anche nelle clausole accessorie» (11), od ancora «anche se la difformità consiste in ciò, che l'oblato cancella dal testo delle proposte clausole (da lui ritenute) invalide» (12).

A questo indirizzo la Cassazione si è dunque uniformata nel caso di specie, aggiungendo ulteriore rigidità alla propria giurisprudenza maturata relativamente all'art. 17 della convenzione di Bruxelles, che già faticava a recepire i criteri più «liberisti» formulati in materia dal giudice comunitario.

Circa i requisiti formali previsti dalla disposizione, l'orientamento dell'«nostra Suprema corte è ormai costante nel ritenere che la clausola di

(9) Cass. 7 ottobre 1981, n. 5261, *Foro it.*, Rep. 1981, voce *Contratto in genere*, n. 90; Trib. Udine 17 ottobre 1987, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 274, e *Rass. giur. energia elettrica*, 1988, 441.

L'unica eccezione che si rinviene nella (non copiosa) giurisprudenza al principio della perfetta correlazione tra proposta ed accettazione, pare costituito dalla pronuncia della Cassazione dell'11 aprile 1987, n. 3609, *Foro it.*, Rep. 1987, voce cit., n. 248, ove quest'ultima accantona il criterio formale a favore di quello sostanziale argomentando il ricorrere di una «nuova proposta», sul rilievo che la modifica di un elemento (nella fattispecie veniva introdotta l'essenzialità del termine) determinava «la realizzazione di un assetto di interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente».

(10) Cass. 7 gennaio 1993, n. 77, *Foro it.*, Rep. 1993, voce *Contratto in genere*, n. 275; 9 febbraio 1985, n. 1072, *id.*, Rep. 1985, voce cit., nn. 127-129.

(11) Cass. 7 ottobre 1981, n. 5261, cit.

(12) Cass. 23 gennaio 1978, n. 298, *Foro it.*, 1978, I, 2850.

scopo di regolare i futuri rapporti di fornitura: l'accordo conteneva la clausola di proroga della competenza, ai sensi della quale le parti convenivano la giurisdizione esclusiva delle corti inglesi in relazione a qualsiasi controversia che fosse nata dal contratto. La Tivoli Export Ltd., nella sua lettera 21 marzo 1983, che accompagnava l'accettazione della proposta della Dunhill, aveva indicato la Tivoli Group s.r.l. come proprio ufficio di rappresentanza, indicazione che aveva avuto il significato di designare il soggetto che avrebbe dato esecuzione materiale al contratto.

deroga giurisdizionale non necessita della specifica approvazione di cui all'art. 1341 c.c. (13), ma esiga — secondo l'impostazione più recente — «serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta» (14).

Ciò che pare mancare in tale impostazione interpretativa, è un confronto più efficace con i principi enucleati a livello comunitario nel quale l'indagine circa il rispetto della forma scritta della clausola di elezione del foro, sia condotta vagliando il ricorrere o meno dei «rapporti commerciali correnti» sì da trarre in loro presenza quelle conseguenze concernenti l'alleggerimento dei requisiti formali, secondo l'insegnamento della Corte di giustizia.

Nel caso di specie il ragionamento della Cassazione resta dunque assorbito dal rilievo delle modifiche contenute nella nota del 15 giugno 1990 ad alcune delle condizioni che avevano fino ad allora regolato i rapporti contrattuali esistenti tra le parti, senza tenere nel dovuto conto che la proroga giurisdizionale, già oggetto del consenso verbale delle parti, veniva in quella nota ripetuta invariata e che la stessa era ricevuta dalla Tivoli Group senza formulare obiezioni.

Il problema è quello di stabilire se l'interprete, in tali circostanze, avrebbe dovuto scindere la questione della validità della proroga dal «contesto contrattuale» nel quale essa era collocata ritenendo formato il consenso sulla stessa anche in presenza della modifica di altre condizioni contrattuali, ovvero fosse tenuto — come nella specie la corte ha fatto — a vincolare le sorti di questa a quello.

La coerenza con i principi ermeneutici enucleati dalla propria giurisprudenza, fa perdere di vista alla Cassazione che la soluzione di tale questione, pur non specificamente affrontata nelle numerose pronunce interpretative occasionate dall'art. 17 della convenzione, era già insita nel caso *Iveco Fiat* (15).

In questo la Corte di giustizia fu chiamata a pronunciarsi sul rispetto dei requisiti formali richiesti dalla disposizione in un caso in cui la clausola di elezione del foro era contenuta in un accordo scritto ma ormai scaduto che, malgrado l'inosservanza della condizione in base alla quale il suo rinnovo poteva avvenire solo per iscritto, era tuttavia servito come base giuridica per la prosecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti.

Il giudice comunitario risolse il quesito affermando che le condizioni formali richieste dall'art. 17 della convenzione potevano ritenersi soddisfatte «(...) se, secondo la legge da applicare, le parti potevano validamente prorogare il contratto iniziale senza osservare la forma scritta, o se, nell'ipotesi contraria, una delle parti ha confermato per iscritto la clausola suddetta o il complesso delle clausole tacitamente riprese di cui essa fa parte senza che l'altra parte, che ha ricevuto detta conferma, vi si sia opposta».

(13) V., ad esempio, Cass., sez. un., 14 giugno 1980, n. 3799, *Foro it.*, 1980, I, 1860; 18 dicembre 1985, n. 6447, *id.*, Rep. 1985, voce *Giurisdizione civile*, n. 55; 28 marzo 1987, n. 3030, *id.*, Rep. 1987, voce *cit.*, nn. 48, 49; 15 settembre 1989, n. 3928, *id.*, Rep. 1989, voce *Contratto in genere*, n. 263; 6 luglio 1991, n. 7473, *id.*, Rep. 1991, voce *Giurisdizione civile*, n. 124; 19 dicembre 1994, n. 10910, *id.*, Rep. 1994, voce *cit.*, n. 86.

(14) Cass., sez. un., 19 dicembre 1994, n. 10910 e, conformemente, 6 luglio 1991, n. 7473, entrambe cit. alla nota precedente: nella prima di queste pronunce la corte escluse che tale consapevole accettazione «potesse desumersi dalla semplice stampa, a piè di pagina, nelle conferme di ordini predisposte dal fornitore olandese, del richiamo alle condizioni di consegna e di pagamento delle merci, senza espresso rinvio alle condizioni generali di contratto contemplanti la proroga della giurisdizione». Nella seconda delle citate sentenze, la Cassazione ritenne non ravvisabile l'adesione alla clausola di elezione del foro «quando la proposta e l'accettazione contrattuale contengano indicazioni su detta proroga divergenti, o comunque, non idonee ad evidenziare il formarsi di un chiaro e preciso consenso».

V., in materia, L. GHIGLIOTTI, *Sulle clausole di scelta della giurisdizione* (nota a Pret. Macerata-Civitanova Marche 24 luglio 1993), in *Foro pad.*, 1994, I, 1149.

(15) Corte giust. 11 novembre 1986, causa 313/85, *S.p.a. Iveco Fiat c. Van Hool NV*, in *Foro it.*, 1988, IV, 342.

al precedente è stato poi concluso anche dalla società attrice, che ha depositato il relativo documento nel 1990 in un giudizio da essa intentato davanti al Tribunale di Firenze contro la società Maxpell s.r.l., cui aveva a sua volta conferito in subappalto l'incarico di produrre per suo conto borse in pelle con il marchio «Dunhill».

3. - La Tivoli ha resistito con controricorso.

La resistente ha sostenuto che l'accordo nel 1983 non le può essere opposto perché è stato concluso dalla Dunhill con un diverso soggetto.

Quanto al successivo accordo, la Tivoli ha ancora sostenuto

Così argomentando, la corte in tale fattispecie valutò, dunque, distintamente, il problema del rispetto dei requisiti formali della clausola di elezione del foro da quello della proroga dell'intero contratto, ritenendo la prima valida sia nel caso in cui la parte si fosse limitata a confermare per iscritto solo la clausola di deroga (e non anche l'intero contratto, ragion per cui questo, in assenza di forma scritta, non sarebbe stato validamente prorogato), sia nel caso in cui la parte avesse confermato per iscritto integralmente l'accordo contrattuale (nel cui contesto era contenuta la proroga).

A questo proposito esemplari furono le considerazioni svolte dall'avvocato generale Vilaça, il quale sottolineò con efficacia l'esigenza di valutare la proroga di competenza distintamente dalle altre previsioni convenzionali: «la peculiarità dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 17 per le clausole attributive di competenza richiede, ai fini della verifica della loro validità, una considerazione autonoma rispetto alle altre disposizioni dei contratti in cui dette clausole sono inserite. La sorte di dette clausole non è, quindi, necessariamente legata alla sorte dei contratti nei quali sono inserite: è questo l'insegnamento da trarre dalla costante giurisprudenza della corte su questo punto». Proseguendo, Vilaça aggiungeva ancora: «è la natura della convenzione di Bruxelles, in quanto convenzione basata sul principio della competenza diretta, che ci impone, come regola, un'interpretazione autonoma delle sue disposizioni, alla luce della sua logica e del suo contesto» rilevando come ciò costituisca una condizione necessaria per l'uniformità di applicazione della convenzione nei vari Stati contraenti, in accordo a quanto Sir Gordon Slynn aveva concluso nel precedente caso *Tilly Russ* (16).

Sulla scorta di tali indicazioni e della tendenza «evolutiva» dell'orientamento interpretativo maturato a livello comunitario sui requisiti di validità della deroga giurisdizionale (17), la Cassazione avrebbe dunque potuto decidere diversamente la fattispecie di cui alla pronuncia in epigrafe, liberandosi sia da un eccessivo formalismo che non pare trovare riscontro nella *ratio* dell'art. 17 della convenzione, sia da un'eccessiva chiusura ai criteri europeisti che non giova alla creazione di spazi giuridici entro ed oltre i confini comunitari (18) ed a cui, non da ultimo,

(16) Le conclusioni dell'avv. gen. J.L. Da Cruz Vilaça, in causa 315/85, possono leggersi in *Raccolta*, 1986, 3344 ss.; per le conclusioni dell'avv. gen. Sir Gordon Slynn, in causa 71/83, *id.*, 1984, 2437 ss.

(17) Si ricorda che la Corte di giustizia con la pronuncia 10 marzo 1992, causa 214/89, *Foro it.*, 1995, IV, 119, con nota di C. SILVESTRI, cit., ha attuato un ulteriore sensibile spostamento del principio di effettività del consenso verso una mera presunzione dello stesso estendendo all'azionista — «tenuto a conoscere» le clausole figuranti nello statuto societario — l'attenuazione dei requisiti di forma previsti dall'art. 17 della convenzione di Bruxelles nel caso di rapporti di commercio internazionale.

Per note critiche a tale pronuncia, v. I. QUEIROLO, *Art. 17 della convenzione di Bruxelles e clausola attributiva di competenza contenuta in uno statuto societario*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1993, 69; A. PIETROBON, *Clausola statutaria attributiva della giurisdizione e art. 17 della convenzione di Bruxelles*, in *Dir. comm. internaz.*, 1993, 708; J.M. BISCHOFF, *Prorogation de compétence*, in *Journal du droit international*, 1993, 474. In materia di forma degli atti, v. P. PERLINGERI, *Forma del negozio e formalismo degli interpreti*, Napoli, 1987; sul principio di «libertà delle forme»: N. IRTI, *Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico*, Milano, 1985; B. GRASSO, *La forma tra «regola» ed «eccezione» (a proposito di un libro recente)*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, I, 49, ove l'autore esprime alcune considerazioni circa le conclusioni cui perviene Irti; G.B. FERRI, *Forma e autonomia negoziale*, in *Quadrimestre*, 1987, 324, il quale osserva come in materia di forma degli atti «s'impone all'interprete di individuare non tanto il come della previsione formale ma il perché».

(18) Non consola, sotto questo profilo, rilevare che anche la Chambre commerciale della Cour de Cassation francese è stata recentemente criticata dalla dottrina per aver interpretato i criteri formali di cui all'art. 17 della convenzione di Bruxelles in modo eccessivamente rigido e non conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia espressa nel caso *Tilly Russ*: con sentenza del 4 aprile 1995 la Cassation ha infatti escluso l'opponibilità al destinatario, di una clausola di proroga

del 15 giugno 1990 non è seguita la propria azione, che secondo la proposta avrebbe dovuto avvenire per iscritto, né dunque v'è stata da parte sua accettazione per iscritto del patto di proroga. Dell'accettazione per iscritto non può tener luogo il deposito della lettera del 15 giugno 1990, che la Tivoli ha operato nel giudizio promosso contro la Maxpell, perché il deposito è avvenuto in un giudizio tra parti diverse da quelle tra cui il contratto avrebbe dovuto risultare concluso. Inoltre, poiché l'intento perseguito nel depositare il documento non era comunque quello di valersi di tale clausola, e questa costituisce d'altra parte una pattuizione causalmente autonoma, il deposi-

tende anche la recente riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (19).

Di siffatta sensibilità e di corretta utilizzazione dei precedenti della Corte di giustizia, la Cassazione ha invece dato prova in una pronuncia parimenti occasionata dai problemi di validità di cui all'art. 17 della convenzione ma che sorprende per la diversità dei contenuti argomentativi rispetto a quella ivi riprodotta ancor più considerando la loro pressoché contestuale emissione.

Con questa sentenza, datata 26 aprile 1995, n. 4625 (20) (e dunque precedente di un mese e mezzo circa a quella in epigrafe), la Cassazione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, affermando la validità di una clausola di elezione del foro contenuta nelle conferme d'ordine relative ai rapporti commerciali oggetto della controversia ed inserita tra le condizioni generali di contratto ma non sottoscritta (dalla parte sfavorita dalla proroga), a differenza delle altre conferme d'ordine di analogo contenuto relative alle precedenti ordinazioni che risultavano, invece, controfirmate.

In virtù di queste circostanze, la Cassazione ha in tale occasione casato la pronuncia della Corte d'appello di Salerno la quale aveva ritenuto che la proroga non soddisfacesse i requisiti di forma di cui all'art. 17 della convenzione di Bruxelles, per mancanza dell'accettazione scritta della proroga stessa sulle conferme d'ordine relative alle operazioni commerciali oggetto della controversia: la corte giudica «erronea (...) l'interpretazione restrittiva, data nella fattispecie all'art. 17 (...), nella sentenza impugnata, poiché in contrasto con l'interpretazione dello stesso articolo, fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza in causa 25/76 del 14 dicembre 1976 [caso *Segoura*]. Nella motivazione della pronuncia viene sottolineata la diversità che il requisito della «conferma scritta» assume a seconda che la clausola attributiva di competenza si inserisca o meno in un contesto di rapporti commerciali correnti — così riprendendo quelle stesse conclusioni che Sir Gordon Slynn aveva proposto nella sua relazione in causa *Tilly Russ* (21) — e ciò anche per i contratti sorti prima dell'entrata in vigore della convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978: «Va, cioè, evidenziato» argomenta la Cassazione «che se l'interpretazione rigorosa e restrittiva dell'art. 17 si giustifica allorché trattasi di una operazione commerciale isolata, in campo comunitario, non così può dirsi allorché si sia in presenza — come nel caso in esame — di una molteplicità di rapporti, i quali, costantemente, per un lungo periodo di anni, abbiano fatto

contenuta in una polizza di carico, *Revue critique de droit international privé*, 1995, 610, con nota di H. GAUDEMET-TALLON; conf. con F. MANGANZA (in nota a Cour d'Appel Rouen 21 ottobre 1992), *Brevi note sulla recente giurisprudenza relativa all'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 1968*.

(19) La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato è contenuta nella l. 31 maggio 1995 n. 218, pubblicata nel supplemento ordinario G.U. del 3 giugno 1995, n. 128 (*Le leggi*, 1995, I, 1808); la l. 23 dicembre 1996 n. 649 (*Le leggi*, 1996, I, 4319; testo coordinato, *ibid.*, II, 321, che ha convertito il d.l. 23 ottobre 1996 n. 542) ne ha disposto l'entrata in vigore al 1° gennaio 1997.

Tale novella ha regolato l'accettazione e la deroga della giurisdizione nell'art. 4 disponendo: «1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. 2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitratore estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. 3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa».

In materia: A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1996, 854 ss.; BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, cit.; A. ATTARDI, *La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, 727 ss.

(20) Cass., sez. un., 26 aprile 1995, n. 4625, *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Giurisdizione civile*, n. 82, e *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1996, 302.

(21) Conclusioni dell'avv. gen. Gordon Slynn, causa 71/83, cit., 2438.

o per fatti concludenti — della clausola di proroga della giurisdizione.

La Tivoli ha da ultimo sostenuto che la giurisdizione del giudice italiano trova in ogni caso fondamento sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale e sulla connessione, rispetto a questa, delle altre domande: ciò in applicazione degli art. 5, 3° comma, e 22 della convenzione di Bruxelles.

La Tivoli, infine, ha chiesto che in confronto della Dunhill sia pronunciata condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.

riferimento ad una proroga di competenza accettata. Ne consegue che, in conformità alle esigenze del commercio internazionale, che tende ad evitare formalismi quando la certezza dei rapporti sia sufficientemente assicurata, la proroga di competenza va affermata in riferimento anche ad operazioni commerciali successive a quelle in cui vi è esplicita accettazione scritta, allorché non vi sia alcun elemento ostativo, che possa far presumere interrotta la conforme continuità dei rapporti medesimi» (22).

Alla luce di queste osservazioni resta da auspicare che la Corte di cassazione eviti il profilarsi all'interno della sua stessa giurisprudenza di due veri e propri orientamenti contrastanti circa l'interpretazione dei requisiti di validità di cui all'art. 17 della convenzione di Bruxelles, l'uno recettivo e l'altro chiuso ai principi ermeneutici formulati a livello comunitario, ma unifichi le sue posizioni secondo l'indirizzo più favorevole ai precedenti della Corte di giustizia e all'uniformità di applicazione della convenzione fra i paesi aderenti.

5. - La decisione e la motivazione espressa nella pronuncia ivi riportata, appare invece corretta ed in linea con i criteri espressi dal giudice comunitario circa l'applicazione e l'interpretazione dell'art. 5, n. 1, della convenzione dettato per la determinazione del *forum contractus*, norma quest'ultima non certo meno problematica dell'art. 17, la quale ha fatto discutere per oltre un decennio circa l'individuazione della «obbligazione dedotta in giudizio», costituente l'elemento di collegamento giurisdizionale previsto in materia.

La Corte di cassazione ricorda sinteticamente alcuni momenti essenziali del percorso ermeneutico cui tale espressione è stata oggetto e che ha visto affiancarsi al principio che individua l'obbligazione rilevante ai fini della giurisdizione unicamente in quella che costituiva il fondamento dell'azione concretamente esercitata — formulato dalla Corte di giustizia nel caso *De Bloos* (23) — quello dell'obbligazione caratterizzante il contratto per le liti ove l'azione esercitata fosse fondata su più obbligazioni e per quelle concernenti la materia del lavoro (24).

(22) Cass. 26 aprile 1995, n. 4625, cit.

(23) Corte giust. 6 ottobre 1976, causa 14/76, *De Bloos c. Boujer*, in *Foro it.*, 1977, IV, 50. In questa occasione la Corte di giustizia ebbe a scegliere tra l'alternativa di individuare «l'obbligazione» di cui all'art. 5, n. 1, della convenzione, in una qualunque delle obbligazioni scaturenti dal contratto dedotto ovvero esclusivamente in quella che serve da base all'azione giudiziaria: l'opzione si realizzò in favore di quest'ultimo criterio più idoneo, secondo la prospettazione del giudice comunitario, al perseguimento degli obiettivi convenzionali i quali «comportano la necessità di evitare, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giudiziaria relativamente al medesimo contratto» (punto n. 9 della motivazione).

(24) Il principio che identificava «l'obbligazione» rilevante ai fini della giurisdizione in quella caratterizzante il contratto, fu formulato per la prima volta dalla Corte di giustizia nella sentenza del 26 maggio 1982, causa 133/81, *Roger Ivenel c. Helmut Schwab*, in *Foro it.*, 1983, IV, 29, in una fattispecie in cui la domanda proposta in giudizio, riguardante un rapporto di lavoro, si fondava su più obbligazioni scaturenti dal medesimo contratto. Tale pronuncia fece interrogare la dottrina sull'effettiva portata del principio ivi enucleato e sulla circostanza se lo stesso significasse un abbandono della posizione assunta nel caso *De Bloos*.

I dubbi furono fugati da un nuovo intervento della Corte di giustizia effettuato con sentenza del 15 gennaio 1987, causa 266/85, *H. Shenavai c. K. Kreischer*, *id.*, 1988, IV, 342, e *Rass. avv. Stato*, 1987, I, 275, con nota di D. FRUMARA. In questa il giudice comunitario indicò chiaramente che il criterio dell'obbligazione litigiosa formulato nella pronuncia *De Bloos*, rimaneva quello generale di giurisdizione in materia contrattuale e che l'orientamento espresso nel caso *Ivenel* in favore dell'obbligazione caratterizzante il contratto, doveva restare circoscritto ai «contratti di lavoro» che, «come altri contratti in fatto di lavoro subordinato, hanno, rispetto agli altri contratti (...), determinate particolarità, in quanto creano un nesso durevole che inserisce il lavoratore nell'ambito di una determinata organizzazione dell'attività dell'impresa o del datore e in quanto si ricollegano al luogo dell'esercizio dell'attività,

Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso non è fondato e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano in confronto della Alfred Dunhill Ltd. relativamente alle domande proposte in suo confronto dalla Tivoli Group s.r.l.

2. - La questione di giurisdizione deve essere decisa in base alle norme dettate dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del nord alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (l. 29 novembre 1980 n. 967).

3.1. - La Dunhill, a sostegno del difetto di giurisdizione del giudice italiano in suo confronto, ha dedotto che le parti hanno

Tale soluzione interpretativa è stata recepita dalla convenzione di adesione della Spagna e del Portogallo firmata a San Sebastian il 26 maggio 1989, la quale ha modificato il testo dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles aggiungendo allo stesso l'esplicita precisazione circa il foro competente in «materia di contratto individuale di lavoro», identificato in quello del luogo «in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato di fronte al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto» (25).

Questo intervento normativo ha indubbiamente contribuito a conferire chiarezza alla delicata materia contrattuale nell'ambito della quale, tuttavia, restano aperte questioni di non secondaria importanza quali, ad esempio, l'incertezza che ancora sussiste relativamente alla sfera di applicabilità dell'art. 5, n. 1, ovvero le problematiche che possono sorgere circa l'individuazione della «obbligazione principale» nelle ipotesi in cui la lite si fondi su più obbligazioni scaturenti dal medesimo contratto o, ancora negli stessi casi, le difficoltà poste dalla determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione (26).

Circa quest'ultimo aspetto la Corte di giustizia è da ultimo intervenuta manifestando una certa tendenza ad uniformare l'interpretazione del «luogo di adempimento» dell'obbligazione proprio in ragione del fatto che lo stesso, pur costituendo un aspetto sostanziale del rapporto contrattuale, rileva sotto il profilo del collegamento giurisdizionale.

Con la pronuncia del 13 luglio 1993, emessa nel caso *Mulox* (27), il giudice comunitario ha invero affermato che anche per i rapporti intercedenti alla convenzione di San Sebastian la nozione di «luogo dell'esecuzione» deve essere determinata autonomamente e, pertanto, non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base al diritto

quale determina l'applicazione di norme imperative e di e di contratti collettivi».

Per quanto riguarda le ipotesi in cui la lite fondata su più obbligazioni scaturenti dallo stesso contratto, la Corte di giustizia si esprime favorevolmente al principio secondo il quale l'accessorio segue il principale: in questi casi, affermò la medesima, «sarà l'obbligazione principale, fra le varie in questione, quella che determinerà la competenza».

Con la successiva sentenza del 15 febbraio 1989, causa 32/88, *Six Constructies Ltd. c. P. Humbert, id.*, 1990, IV, 57, la Corte europea ebbe nuovamente occasione di tornare sul problema riaffermando il principio della valenza, ai fini del collegamento giurisdizionale, dell'obbligazione caratterizzante il contratto per le ipotesi in cui la lite vertesse in materia di lavoro.

Per un'analisi dei precedenti e della dottrina relativi all'art. 5, n. 1, v. N. PISANESCHI, nota a Cass., sez. un., 24 ottobre 1988, n. 5739, I, 1989, I, 2878; L. MARI, «Locus solutionis» e giurisdizione nell'ambito comunitario: problemi interpretativi, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 1987, 451; R. BALDI, *Sull'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles, in Foro pad.*, 1987, II, 219; O. FIUMARA, *Descrizione giudiziaria e transazione giudiziaria nella convenzione di Bruxelles 1968*, in *ass. avv. Stato*, 1994, I, 282.

(25) La convenzione di San Sebastian è entrata in vigore per l'Italia il 1° maggio 1992. Per il testo integrale della stessa v. G.U.C.E. L 35 del 3 ottobre 1989; il rapporto ufficiale redatto da Almeida Cruz, *esantes Real e Jenard* può leggersi in G.U.C.E. C 189 del 28 luglio 1990, 35.

(26) Per le problematiche ancora aperte circa l'art. 5, n. 1: GAUDEMET-TALLON, *Les Conventions de Bruxelles et de Lugano*, cit., 128.

Le difficoltà interpretative insite in questa disposizione hanno indotti alcuni autori addirittura ad auspicare la soppressione dell'opzione di competenza per la materia contrattuale anche in considerazione della possibilità comunque offerta alle parti dagli art. 17 e 18 della convenzione di Bruxelles di sfuggire al foro del convenuto: in particolare, v. H. DROZ in nota a Corte giust. 15 gennaio 1987, causa 266/85, *H. Benavai c. K. Kreischer*, in *Revue critique de droit international privé*, 1987, 802 ss.

(27) Corte giust. 13 luglio 1993, causa 125/92, *Mulox-IBC Ltd c. Hendrick Geels*, in *Foro it.*, 1994, IV, 233; per osservazioni critiche su tale pronuncia v. H. GAUDEMET-TALLON, in *Revue critique de droit international privé*, 1994, 574 ss.

convenuto la competenza esclusiva dei giudici inglesi a conoscere della controversia e richiama il disposto dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles, come sostituito dall'art. 11 della convenzione firmata a Lussemburgo.

La Dunhill, in particolare, nel ricorso per regolamento preventivo, ha sostenuto che i diritti ed obblighi delle parti derivanti dagli ordini del 7-10 luglio 1992 sono disciplinati dall'accordo concluso con la società Tivoli Export Ltd. nel 1983, le cui clausole sono state riprodotte in un successivo accordo intervenuto direttamente con la società attrice prima del 1990, tra le quali è appunto una clausola di proroga della competenza («Le parti convengono che le corti inglesi avranno giurisdizione

internazionale privato del giudice adito, ma, al contrario, in base a criteri uniformi definiti dalla corte alla luce del sistema e degli scopi della convenzione. Tale luogo è quello in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro».

Questa posizione interpretativa introduce pertanto una novità — sempre limitatamente alla materia del lavoro che, in maniera crescente, tende ad assumere contorni propri nell'ambito contrattuale — rispetto al principio formulato nel caso *Tessili* (28), secondo il quale il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione che funge da criterio di collegamento giurisdizionale, si determina in base alla legge nazionale applicabile al rapporto.

La determinazione del luogo di adempimento sfugge ai particolarismi della legge nazionale cui le norme di conflitto rinviano, solo quando il rapporto controverso trovi la propria disciplina sostanziale in una convenzione internazionale — cui naturalmente abbiano aderito entrambi i paesi di appartenenza delle parti contraenti — che individui essa stessa il *locus destinatae solutionis* (29).

Con sentenza del 24 giugno 1994 emessa in causa *Custom* (30), ove si trattava di individuare il giudice giurisdizionalmente competente per una controversia concernente il pagamento del corrispettivo dovuto in base ad un contratto d'opera, la Corte di giustizia ha ribadito quanto deciso con la ricordata pronuncia *Tessili* precisando che «il luogo di adempimento dell'obbligazione (...) va determinato conformemente al diritto sostanziale disciplinante l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, anche quando tali norme facciano rinvio all'applicazione al contratto di disposizioni quali quelle della legge uniforme sulla vendita di cose materiali, allegata alla convenzione dell'Aia 1° luglio 1964».

6. - Accanto alle considerazioni svolte dalla Corte di cassazione relativamente alle problematiche poste dall'individuazione del foro giurisdizionalmente competente in materia contrattuale, la composita domanda presentata nel caso di specie ha impegnato il giudice di legittimità anche sul fronte delle obbligazioni extracontrattuali di cui all'art. 5, n. 3.

In ordine a tale questione, peraltro agevolmente risolta, la corte ha ricordato che «il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» è «anche» quello in cui si determina l'evento danno, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di giustizia espressa nel caso *Bier* (31), ove — sulla scorta della considerazione che in materia di delitti e quasi delitti «il luogo del fatto generatore del danno può, secondo i casi, costituire un significativo collegamento, non meno del luogo in cui il danno si è concretato» — fu affermata la facoltà di scelta dell'attore circa la possibilità di «proporre la domanda nel luogo ove si è manifestato il danno, ovvero nel luogo dell'evento generatore di tale danno» (32).

(28) Corte giust. 6 ottobre 1976, causa 12/76, *Industrie tessili italiana Como c. Dunlop*, in *Foro it.*, 1977, IV, 50.

(29) Ciò avviene, ad esempio, con la convenzione dell'Aia del 1° luglio 1964 e con la convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 entrambe dettate in materia di vendita internazionale di beni mobili.

In materia, v., per tutte, Cass. 24 ottobre 1989, n. 5739, *Foro it.*, 1989, I, 2878.

In dottrina: C. RIMINI, *Il valore della clausola franco arrivo ai fini della determinazione della giurisdizione del giudice italiano nella compravendita internazionale di beni mobili*, in *Nuova giur. civ.*, 1994, I, 113; GAUDEMET-TALLON, *Les Conventions de Bruxelles et Lugano*, cit. 124 ss.

(30) Corte giust. 29 giugno 1994, causa 288/92, *Custom Made Commercial Ltd c. Stawa Metallbau GmbH*, in *Raccolta*, 1994, 2913 ss.

Per osservazioni critiche su tale pronuncia, v. O. FIUMARA, *Luogo di adempimento dell'obbligazione in caso di vendita internazionale di merci ai fini della competenza giurisdizionale*, in *Rass. avv. Stato*, 1994, I, 275; H. GAUDEMET-TALLON, in *Revue critique de droit international privé*, 1995, 698 ss.

(31) Corte giust. 30 novembre 1976, causa 21/76, *H.J. Bier c. Mines de Potasse d'Alsace S.A.*, in *Foro it.*, 1977, IV, 49, con nota di A. TIZZANO.

(32) La questione circa l'interpretazione del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», in virtù del quale l'art. 5, n. 3, della convenzione radica la competenza giurisdizionale in materia di delitti e quasi-delitti,

zione delle parti interessate. La tesi esposta dalla ricorrente nel ricorso non può essere condivisa.

3.2. - L'art. 17, 1° comma, della convenzione di Bruxelles consente deroghe convenzionali alla giurisdizione e disciplina efficacia e requisiti di validità della clausola attributiva di competenza.

L'art. 17, 1° comma, nel testo originario, stabiliva che «qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente».

La Corte di giustizia, con la sentenza 11 luglio 1985 (in causa 221/84, *Foro it.*, 1986, IV, 303), ha interpretato la disposizione prima riprodotta nel senso «che la condizione di forma ivi stabilita è soddisfatta qualora risulti che l'attribuzione della giurisdizione ha costituito l'oggetto di un accordo verbale espressamente riguardante detta attribuzione, che una conferma scritta di tale accordo proveniente da una qualsiasi delle parti è stata ricevuta dall'altra parte e che questa non ha formulato obiezioni».

La Corte di giustizia, riprendendo la propria precedente giurisprudenza, ha d'altro canto posto in rilievo che le condizioni alle quali l'art. 17 subordina la validità delle clausole attributive di competenza sono intese a garantire che il consenso delle parti in merito ad una siffatta clausola esista effettivamente e venga espresso in modo chiaro e preciso.

Il principio elaborato nella sentenza 11 luglio 1985 è stato

Recentemente, la Corte di giustizia ha avuto occasione di tornare a pronunciarsi sull'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» con la sentenza del 7 marzo 1995 (33), ove è stata chiamata a decidere quale fosse il giudice giurisdizionalmente competente a conoscere di un'azione risarcitoria per danni derivanti da una diffamazione attuata mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti.

La pronuncia interpretativa con cui il giudice comunitario ha sciolto tale quesito, ha aperto la strada ad un vero e proprio «frazionamento di competenze» che rischia di produrre sia delicati problemi di coordinamento tra le azioni concorrenti proposte in fori diversi, sia giudicati contraddittori (34): la Corte di giustizia ha, invero, affermato che «il danneggiato può promuovere un'azione di risarcimento contro l'editore sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo di stabilimento

continuato ad attenersi pur dopo la scadenza del contratto e senza che ne fosse avvenuta la prevista rinnovazione per iscritto, la Corte di giustizia ha affermato che la clausola soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 17 della convenzione di Bruxelles «se una conferma scritta della clausola attributiva di giurisdizione o dell'insieme delle clausole contrattuali proveniente da una delle parti è stata ricevuta dall'altra senza sollevare obiezioni».

L'art. 17, 1° comma, della convenzione di Bruxelles, nel testo sostituito dall'art. 11 della convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, reca, per quanto qui interessa, la seguente formulazione: «Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa sia per iscritto, sia verbalmente con conferma scritta, sia nel commercio internazionale, in una forma ammessa in questo campo e che le parti conoscevano od avrebbero dovuto conoscere».

Nel caso in esame si discute dell'applicazione della prima parte della disposizione appena richiamata, perché la società ricorrente non ha fatto riferimento ad altra forma ammessa nel commercio internazionale, nota alla resistente, o che avrebbe dovuto esserle nota.

La disposizione dettata dall'art. 17, 1° comma, per la parte che si tratta qui di applicare, deve esserlo secondo l'interpretazione datane dalla Corte di giustizia nelle decisioni richiamate.

3.3. - L'accordo del 1983 è intervenuto tra parti diverse da quelle che ora controvertono su diritti ed obblighi derivanti dagli ordini del 7-10 luglio 1992, di tal che la deroga alla giurisdizione del giudice italiano non può essere per sé fondata su tale accordo.

dell'editore della pubblicazione diffamatoria, competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente nel quale la pubblicazione sia stata diffusa e dove il danneggiato asserisca di aver subito una lesione della propria reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito».

La necessità che si è ivi posta alla Corte di cassazione di valutare la competenza giurisdizionale considerando separatamente la domanda basata sulla responsabilità contrattuale e quella basata sull'illecito — pur essendo le stesse proposte contestualmente e tra le medesime parti — offre anche l'opportunità di ricordare che la convenzione di Bruxelles considera la connessione come un capo attributivo di competenza in ragione del quale possano essere modificate le regole di competenza ordinarie (35) al fine di consentire la trattazione congiunta delle domande, solo nei casi previsti dall'art. 626 bis.

In proposito, la Cassazione richiama la pronuncia emessa dalla Corte di giustizia nel caso *Kalfelis* (36), ove fu esclusa la possibilità di considerare il *forum commissi delicti* come un polo di attrazione delle controversie che, pur connesse all'illecito e presentate dall'attore nel medesimo atto introduttivo, traessero la loro origine in rapporti di natura contrattuale (37).

CATERINA SILVESTRI

fu nuovamente affrontata dalla Corte di giustizia con la pronuncia dell'11 gennaio 1990, causa 220/88, *Soc. Dumez France e Soc. Tracoba c. Soc. Hessische Landesbank*, in *Foro it.*, 1991, IV, 57, con nota di C. SILVESTRI, *Il «locus commissi delicti» come criterio di giurisdizione secondo la convenzione di Bruxelles*, *ibid.*, 429; S.M. CHIARI, *Competenza giurisdizionale in materia di danni («diretti» e «indiretti») prodotti da delitti/quasi-delitti, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee*, *id.*, 1992, IV, 113; M.A. LUPOI, *La giurisdizione in materia di responsabilità extracontrattuale nella convenzione di Bruxelles*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992, 689.

In tale occasione il giudice comunitario fu chiamato a pronunciarsi in ordine alla possibilità di ricomprendere in tale espressione anche il luogo di verifica del «danno indiretto» sì da affiancarlo all'opzione dell'attore tra il foro del luogo della condotta e quello del danno diretto (oltre naturalmente al foro generale del domicilio del convenuto di cui all'art. 2 della convenzione). La corte esclude questa possibilità rilevando la necessità di evitare una moltiplicazione dei fori competenti la quale, accrescendo il rischio di contrasto di decisioni, avrebbe potuto pregiudicare la circolazione delle sentenze nei paesi aderenti, frustrando uno degli scopi principali della convenzione: il cosiddetto «danno indiretto» avrebbe potuto essere azionato in giudizio ma non in un autonomo foro bensì in quello del luogo del danno diretto ovvero in quello del luogo della condotta.

In materia: K.D. KERAMEUS, *Recenti sviluppi della competenza giurisdizionale in materia extracontrattuale nella convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 1161; *La compétence internationale en matière délictuelle dans la Convention de Bruxelles*, *Travaux du Comité Français de droit international privé*, 1993, 225.

(33) Corte giust. 7 marzo 1995, causa 68/93, *Foro it.*, 1995, IV, 331, con nota di A. SARAVALLE, «Forum damni» o «fora damni»?; M.B. DELI, *Giurisdizione competente ed illeciti transfrontalieri commessi a mezzo stampa*, in *Dir. informazione e informatica*, 1995, 830.

(34) Così, quasi testualmente, commenta SARAVALLE, *cit.*, 340, cui appartiene l'espressione virgolettata.

(35) Ciò è consentito dagli art. 31 ss. del nostro codice di procedura civile; del pari l'ordinamento francese ammette, in via di principio, la modifica della competenza per ragioni di *connexité*: per un'ampia trattazione delle problematiche scaturite dal diritto processuale francese: H. SOLUS, R. PERROT, *Droit judiciaire privé. La compétence*, Paris, 1973, II, 486 ss.

(36) Corte giust. 27 settembre 1988, causa 189/87, *A. Kalfelis c. Banque Schröder e altri*, in *Foro it.*, 1990, IV, 345.

(37) L'art. 22, ultimo comma, della convenzione di Bruxelles definisce «connesse» «le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente». Nei commi precedenti la disposizione contempla tuttavia la possibilità di far valere tale connessione solo in via di eccezione.

In materia di litispendenza e connessione nella convenzione: N. TROCKER, *Declining jurisdiction in civil and commercial matters: lis pendens and forum non conveniens*, in *Italian national reports to the XIVth international congress of comparative law*, Athens, 1994, Milano, 1994, 118; A. PESCE, *Materie speciali, litispendenza e connessione di cause nella interpretazione della Corte di giustizia della Cee*, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 929; C. SILVESTRI, *Sul concetto di litispendenza nella convenzione di Bruxelles*, in *Foro it.*, 1994, I, 3193; A. DI BLASE, *Connessione e litispendenza nella convenzione di Bruxelles*, Verona, 1993.